

UNIVER. DI PADOVA
Ist. di Diritto Romano
Storia del Diritto
e Diritto Ecclesiastico

HISCÉU.
S
340




COMMISSIONE · REALE
PER · L'ORDINE · DEGLI · AVVOCATI
DI · BOLOGNA

NEL · XIV · CENTENARIO · DEL · DIGESTO

ORIGINE · IN · BOLOGNA
E · SVILUPPO · IN · ITALIA
DELL'ISTITUZIONE
UNIVERSITARIA

NOTA · STORICA
DELL'AVVOCATO · PAOLO · SILVANI

BOLOGNA · 18 · APRILE · 1933
ANNO · XI · E · F ·



REC 31077



COMMISSIONE · REALE
PER · L'ORDINE · DEGLI · AVVOCATI
DI · BOLOGNA

NEL · XIV · CENTENARIO · DEL · DIGESTO
ORIGINE · IN · BOLOGNA
E · SVILUPPO · IN · ITALIA
DELL'ISTITUZIONE
UNIVERSITARIA

NOTA · STORICA
DELL'AVVOCATO · PAOLO · SILVANI



BOLOGNA · 18 · APRILE · 1933
ANNO · XI · E · F ·

Della presente monografia sono stati pubblicati
due esemplari speciali per S. A. R. il Principe
di Piemonte e per S. E. il Capo del Governo.
La edizione normale di 898 esemplari numerati
è stata pubblicata in omaggio dei Signori Con-
gressisti, Magistrati, Avvocati e Procuratori del
Foro bolognese.

Nº 159

La presente memoria sui glossatori dello studio bolognese è stata redatta dal chiarissimo Avvocato Paolo Silvani, per incarico ricevuto dalla Reale Commissione per gli Avvocati di Bologna, desiderosa di accrescere così solennità al Congresso Internazionale di diritto romano che si apre in Bologna sotto gli auspici augusti ed alla presenza del Principe Ereditario.

Umberto di Savoia rappresenta oggi qui la tradizione giuridica della Casa Sabauda, che dallo statuto generale di Amedeo VIII, per lungo corso d'anni e dure vicende, giunge allo statuto di Carlo Alberto, alle leggi fasciste sancite da Vittorio Emanuele III. Così nel diritto come nella formazione dello Stato nazionale, la Dinastia impersona il travaglio storico per cui dall'Italia medievale è nata l'Italia moderna.

Il Congresso si trasferirà a Ravenna, ricca di memorie imperiali, sede vetusta di studi giuridici, e di là a Roma, la città vittoriosa dei secoli, donde Benito Mussolini addita le vie del nuovo diritto europeo.

A questa ampia celebrazione del diritto, distinta in tre momenti, ciascuno dei quali ha aspetto suo proprio e un suo

profondo significato, Bologna, orgogliosa delle sue torri, surte quando squillavano le trombe dei Carrocci, fervida di opere e di fede nuova, è lieta ed onorata di dare solenne principio.

Bologna, aprile 1933 - XI.

LA COMMISSIONE REALE PER L'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BOLOGNA

S. E. CARLO BUTTAFOCHI, presidente

S. E. Avv. BIAGI BRUNO - Avv. BIANCHEDI ANTONIO - Avv. CESARI
GIULIO - Avv. COLLIVA CESARE - Avv. GHIGI GIORGIO - Avv. MAC-
CHIAVELLI GIUSEPPE - Avv. RIGHI IVALDO, commissari

Avv. MASETTI FOSCHI AUGUSTO, segretario

Nessuna commemorazione di secolare evento storico potrebbe con più stretta consonanza e più evidente opportunità essere celebrata dal Regime e dallo spirito fascista che quella della legislazione con cui l'ultimo grande Imperatore romano, per dirla con Dante, « racconciò il freno » delle leggi all'Italia dissanguata per le ferite, prostrata dalla mala sorte e calpestata dal tallone straniero. Infatti l'idea fascista, riscotendo tutte le sopite energie della stirpe italica, indirizza quest'ultima ad ispirarsi a quelle schiette idealità ed a ricollegarsi a quelle pure tradizioni che furono nei secoli rive-rite come patrimonio sacro della civiltà classica che si riassume nei nomi di Roma e di Italia.

Soprattutto nel campo eminentemente politico il Regime Fascista ha non solo astrattamente proclamato, ma praticamente saputo imporre la netta subordinazione di ogni interesse individuale o di classe a quello generale della Nazione ed ha fatto rivivere nella co-

scienza degli italiani, amorosamente curando che si rafforzi in quella delle crescenti generazioni, quel senso di intima devozione dei cittadini allo Stato che indubbiamente costituì il fondamento e la ragione prima della grandezza di Roma antica.

Non può in realtà porsi in dubbio che l'idea giuridica di Stato non sorga nella storia dell'umano incivilimento se non unicamente e per la prima volta con Roma: anteriormente erano esistiti in Oriente dominazioni e civiltà, a regime prevalentemente teocratico, talune di fantastica gigantesca grandiosità, ma a nessuna di tali organizzazioni politiche potrebbe, se non molto impropriamente, applicarsi la denominazione ed il concetto di Stato, quale è tradizionalmente inteso sulla base del diritto di cui Roma è stata maestra insuperata al mondo.

Per mera conseguenza delle circostanze in cui si è svolta la vicenda delle sorti umane il diritto di Roma ebbe nel campo dei rapporti privati uno svolgimento senza confronto più ampio che nell'ambito dei diritti pubblici: con quella sua mentalità concreta che rifugge istintivamente dalle definizioni astratte il giureconsulto romano non mette neppure in dubbio che, la differenziazione concernendo esclusivamente il punto di vista da cui si statuisca (il diritto pubblico collegandosi al-

l'interesse dello Stato e il diritto privato alle utilità dei singoli), tutta la materia giuridica non costituisca una entità unitaria inscindibile. Scultramente Ulpiano, nel primo frammento del Digesto, scrive: *Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum, publicum jus est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitates.*

Ma se con ciò viene posta in chiara luce l'eccellenza e la rilevanza capitale dell'ultima compilazione ufficiale delle leggi romane, pur anco nella storia del pensiero umano, non si vede come per questo riguardo la rivendicazione del valore di essa dovesse, meglio che altrove, esser compiuta in questa nostra città di Bologna, se anche, per ricollegarci a quanto sopra rilevavasi, si è appunto dal cuore generoso di Bologna che partì il primo risoluto gesto di riscossa, da cui si sferò poi per le terre d'Italia il travolgente movimento fascista.

* * *

Ritornando alla rievocazione degli storici eventi, allorchè sotto i ripetuti assalti della barbarie dilagante il grandioso edificio e costruzione politica e sociale che Roma aveva saputo creare ebbe a crollare, non è certo provato che di tale edificio fossero a Bologna, meglio che altrove, rimaste le reliquie ed i ricordi. Lasciando,

per la eccezionalità del destino poi toccatole, la residenza stessa di Giustiniano e cioè Costantinopoli (*altera Roma*), l'Urbe eterna capitale dell' Impero Romano indiviso e poi metropoli del mondo cristiano, e perfino Ravenna (dalla quale Bologna ecclesiasticamente dipendeva) potrebbero a buon diritto reclamare la preferenza.

Ma tutt'altro giudizio deve di necessità farsi ove, piuttosto che considerarsi l'opera legislativa di Giustiniano nella sua formazione e nel suo contenuto, si abbia riguardo alla vicenda esteriore secondo cui ebbe a svolgersi la pratica attuazione sua. Si comprende allora come la risurrezione del diritto romano compiutasi a Bologna sia per la civiltà umana tale avvenimento di cui è difficile trovare altro che gli sia comparabile. Ci si imbatte allora nella apparizione prima dell'istituzione universitaria, nella comparsa cioè di quell'istituto che sotto il nome di *Universitas Studiorum* o di *Studium Generale* tanta influenza ha poi esercitata sullo sviluppo della cultura, non tanto nazionale quanto mondiale. E qui il necessario collegamento con la tradizione romana classica in genere e con la legislazione giustinianea in particolare è ovvio ed evidente: i due avvenimenti sono tra loro indissolubilmente collegati da un nesso di causa ad effetto per cui non possono nella rievocazione storica

andare disgiunti: il nucleo primo infatti di ciò che sarà poi l'Università degli Studi trae indubbia origine dal fervore di insegnamenti e ricerche che, con memorabile spirituale risveglio appunto in quegli anni si manifestò e prese ad oggetto il sistema legislativo, vero monumento di sapienza giuridica che Roma classica aveva eretto e che poi la compilazione del Digesto giustiniano aveva ai posteri conservato nella caratteristica forma frammentaria che essa ci presenta, appunto come sarebbe la riproduzione di una maestosa mole classica in un grande mosaico bizantino.

E si comprende anche subito dopo ciò come la prima vera e propria Università in nessun altro luogo, in nessun'altra città d'Italia potesse sorgere se non appunto e precisamente a Bologna.

Una costante tradizione, conservataci da Odofredo, vuole che la scuola di diritto di Bologna sia sbocciata, come fiore mirabile, sulla radice di una scuola letteraria di grammatica e rettorica che indubbiamente ebbe vita nella città nostra fin dal secolo X e che insegnava l'arte dello scrivere e del parlare con relativa correttezza il latino: ciò sarebbe avvenuto quando, essendosi spento il focolare di studi giuridici che era a Roma, i

libri legales sarebbero stati trasportati a Ravenna e da Ravenna a Bologna. Qui Irnerio, che prima era stato maestro in discipline letterarie (*in artibus*), avrebbe cominciato a fare oggetto di studio i libri di legge, allora pervenuti a sua compiuta cognizione ed inoltre si sarebbe determinato a farne altresì oggetto di pubblica lettura ed illustrazione: di guisa che, pur avendo egli avuto predecessori, per verità di non grande rinomanza, in lui si doveva riconoscere il primo dei glossatori. (¹)

La effettiva fondatezza del racconto odofrediano non sembra possa, allo stato delle conoscenze, porsi in contestazione. La stessa strana e non razionale partizione della compilazione giustinianea in Digesto Vecchio, Inforziato e Nuovo, che è tradizionale nella scuola bolognese, sembra verosimilmente attestare che il fondatore della scuola stessa era venuto a conoscenza

(¹) Scrive infatti testualmente l'antico dottore bolognese: « Signori, dominus Yrnerius qui fuit apud nos lucerna juris, idest primus qui docuit in civitate ista: nam primo cepit studium esse in civitate ista in artibus et cum studium esset destructum Romae libri legales fuerunt deportati ad civitatem Ravennae et de Ravenna ad civitatem istam: quidam dominus Pepo cepit autoritate sua legere in legibus, tamen quicquid fuerit de scientia sua nullius nominis fuit, sed dominus Yrnerius dum doceret in artibus in civitate ista cum fuerunt deportati libri legales cepit per se studere in libris nostris et studendo cepit docere in legibus: et ipse fuit maximi nominis et fuit primus illuminator scientiae nostrae et quia primus fuit qui fecit glossam in libris nostris vocamus eum lucernam juris ».

ODOFREDO: *Matura diligentissimeque repetita interpretatio in undecim primos Pandectarum libros* - Lugduni 1550 c. 7 in tit. *De justitia et jure.*

dei testi in più successive riprese, così da averne una conoscenza compiuta per lo meno nell'ultima parte della sua vita.

Ma, accettandosi la sostanziale conformità al vero della tradizione riferitaci da Odofredo, il determinare quando precisamente il trasporto dei *libri legales* da Ravenna a Bologna sia avvenuto non è certo cosa agevole. Con ogni probabilità tale trasporto deve essere posto in relazione con due importanti avvenimenti storici che documenti rimasti ci attestano essere in quel torno di tempo seguiti.

Il primo è il Sinodo di Guastalla del 1106 in forza del quale la Chiesa bolognese fu sottratta dalla giurisdizione dell'Arcivescovo di Ravenna: con ciò le fonti culturali ravennati, che in quei tempi è da supporre si conservassero quasi esclusivamente nei cenobi degli ordini religiosi, cessavano di essere di facile consultazione per gli elementi intellettuali bolognesi; di qui sorge spontaneo il pensiero che da Ravenna questi si sforzassero di procurarsi degli esemplari di testi giuridici.

L'altro fatto storico che attesta tutta l'importanza che aveva raggiunto la città di Bologna ed il rigoglio di vita nuova che già pulsava in essa si è l'animoso tentativo insurrezionale a Bologna compiuto, senza che ne

sia possibile precisare la data, contro il dominio imperiale e l'atterramento a furor di popolo della rocca dall'Imperatore costruita. L'ardito gesto deve aver data manifestazione di essere opera di animi così intrepidi e determinati da incutere un salutare rispetto sì che l'Imperatore Enrico V stimò miglior consiglio non avere nemica una popolazione così forte e risoluta. Talchè, deposto ogni proposito di trar vendetta delle offese, e queste condonate, riprese nella sua grazia e sotto la sua protezione il popolo di Bologna, concedendogli inoltre notevoli privilegi soprattutto in materia di navigazione e commercio per via d'acqua. È da credere che il sorgere dello Studio bolognese sia appunto germinato in corrispondenza e contemporaneità con quel riaccesso di fervore di vita pubblica, il rinnovato spirito di civica autonomia non potendo andare disgiunto da un appassionato ritorno degli animi verso i superstiti documenti della superiorità intellettuale dei grandi antenati romani.

Il vetusto diploma che ci attesta la riconciliata benevolenza imperiale ai bolognesi fu accuratamente trascritto in testa al *Registro Grosso* che inizia la collezione documentale dell'*Archivio Pubblico bolognese* e la sua autenticità non può seriamente essere posta in dubbio: esso porta la data del 15 maggio 1116 (fin da

allora quei nostri avi erano riusciti a conquistarsi di fronte al sovrano tedesco una effettiva autonomia ed infatti fu giustamente osservato che se nel documento la parola *Comunio* o la menzione di libero Comune non si legge, la sostanza dell'istituzione comunale, che nella sua prima fase consolare fa rivivere il nome dell'antica magistratura romana, è già dimostrata sussistente). Figura il diploma emanato sulle rive del Po « *in loco qui Gubernolo nuncupatur* », sapendosi che appunto sulle sponde del maggior fiume d'Italia l'Imperatore teneva, giusta la tradizione germanica, i suoi campi di maggio ed esercitava le supreme assise di giustizia dell'Impero: e il documento ci appare poi tuttodì rivestito e quasi risplendente di una luce e di un valore storico eminente e singolare perchè in calce ad esso, a lato del sigillo imperiale, nell'indicazione dei testimoni, si legge tuttora la fiera dichiarazione: « *Ego Guarnerius iudex affui* ».

Che questo Guarnerio giudice, che come Warnerio o Wernerio o Gernerio figura in altri placiti imperiali dal 1100 al 1125 altri non sia se non precisamente colui che sotto il nome di Irnerio *lucerna juris* è passato nella storia quale glorioso fondatore della scuola dei glossatori bolognesi, non appare seriamente contestabile. La qualifica di *iudex* sarebbe in piena conformità

con la tradizione, — alla quale, come si è visto, anche Odofredo si richiama — e che riferisce come egli sia stato in un primo tempo *magister in artibus*, vale a dire attribuisce a lui, piuttosto che insegnamento cattedratico di giurisprudenza, l'acquisto di fama e di autorità nell'esercizio di alte funzioni giurisdizionali, persino come messo e rappresentante dell'Imperatore. Poichè, per quanto riguarda questa duplice attività svolta dal fondatore della scuola bolognese, è da ricordare che, in quegli antichi tempi, tutti coloro che nell'applicazione della legge svolgevano un'attività pratica e pubblica, come i giudici, i causidici, ed i notai, venivano sempre considerati come *artisti*. Mentre anzi i notai costituivano la prima delle Arti, che grande influenza esercitava nella vita della città, i legisti o *lectores* sembrano essersi in certo modo ritratti in una organizzazione distinta, che aveva unicamente per finalità l'insegnamento scientifico e teoricamente operava in una sfera astratta e superiore.

* * *

Ma, per ritornare ad Irnerio, esistono documenti attestanti come egli avrebbe assunto anche una importante posizione politica, poichè troviamo notato nella *Historia mediolanensis Landulphi junioris*, riportata dal *Muratori*, RR. II. SS., vol. V, pag. 522, sotto

l'anno 1118 che *Magister Guarnerius de Bononia.... in pulpito Sancti Petri.... per prolixam lectionem decreta Pontificum de substituendo Papa explicavit*: evidentemente estendendo l'applicazione della legge romana, della quale era interprete e della cui universalità era convinto sostenitore, anche alla costituzione ed al funzionamento della Chiesa. Il tentativo di sostituire l'antipapa Burdino al legittimo Pontefice Gelasio II non deve aver giovato alla reputazione di Irnerio: ed egli ne deve aver ricevuto impulso a ritrarsi ed a limitarsi all'insegnamento dottrinale.

E ad una sistematica lettura ed illustrazione dei testi della legge romana Irnerio sarebbe stato indotto, se vogliamo credere alla testimonianza della Cronaca Urspergiense da « richiesta della Contessa Matilde » di Toscana, la quale indubbiamente, anche soltanto per la prossimità del suo dominio territoriale (abbracciava essa con una catena quasi ininterrotta di possessi feudali, il territorio stesso della città di Bologna, poichè alla Contessa di Toscana appartenevano, tra l'altro, Argelato e Medicina) dovette esercitare una forte influenza politica sulla città medesima. Certo assai significante è il fatto che *Warnerius causidicus de Bononia* figuri al posto d'onore, come primo e più autorevole testimonio, proprio in un placito della Contessa Matilde

del maggio 1113 e questa circostanza bene si attaglia al carattere universalistico che l'insegnamento Irneriano deve aver attribuito e sostenuto come proprio della legge romana, per la quale questa era da applicarsi alla attività giurisdizionale di tutte le potestà sovrane, anche le più diverse, e persino se tra loro in aspro conflitto, come erano stati reciprocamente la Contessa di Toscana e l'Imperatore tedesco.

Come poi il nome del giudice Guarnerio o Warnero o Wernerio che si legge nei documenti, il *Magister Garnerius de Bononia* della Cronaca Landolfiana, si sia trasformato, nella scuola e nella Glossa, in quello di Irnerio *lucerna juris* è stato ed è tuttora un enigma. Non altro che congettura, ma particolarmente ingegnosa ed attraente è quella che su questo argomento è stata proposta, e con larga copia di acute argomentazioni sostenuta, dal compianto prof. Augusto Gaudenzi.

Non si può contestare che le glosse, in non scarso numero contrassegnate con la sigla *I* o *Y* non siano tradizionalmente attribuite ad Irnerio: su questo punto anzi la tradizione è fermissima: ma bisogna premettere che è naturale che le glosse abbiano cominciato ad esser contrassegnate coll' iniziale del nome del loro autore solo dopo che vi furono diversi glossatori; in principio occorreva solo distinguerle dal testo, del quale forma-

vano nient'altro che una *interpretatio* e col quale rischiavano di confondersi — (si abbia presente che le prime glosse, interlineari o marginali e sempre brevissime, si limitavano a dilucidazioni per lo più lessicali o parafrastiche). La sigla di contrassegno più antica delle glosse è certamente quella *Y*, (la quale si trova persino in manoscritti della *Lombarda*); inoltre tale sigla accenna, quanto alla sua origine, a ricondurci a Ravenna: tutt'altro che trascurabile è l'ipotesi che essa sia sorta ad imitazione del *Breviario Alariciano* o *Lex Romana Visigothorum* che, come è noto, comprende una parte, detta appunto *Interpretatio*, che è una specie di commento continuato e contenendo inoltre estratti del Codice Teodosiano si collega evidentemente con le regioni del dominio bizantino in Italia e soprattutto con l'E.sarcato. Si può pertanto concludere che le glosse segnate *Y* od *I* nei manoscritti più antichi ed attribuite poi ad Irnerio sono con probabilità dovute ad un *Interpres* anonimo e si sarebbero quindi confuse con altre, ugualmente anonime, dei suoi antecessori e dei suoi successori. Ora, il prof. Gaudenzi ha fatto un rilievo assai significante, se non decisivo: egli, sull'esempio di quanto aveva fatto il Fitting, si richiama ad un passo della *Summa Codicis* dell'antico glossatore Rogerio in cui si contrappone, in modo inequivocabile, l'opinione

di *Y* (cioè verosimilmente dell'*interpres*) a quella di *Gar.* abbreviatura formale del nome Garnerio: l'indicazione del nome del capo scuola sarebbe dunque posteriore a quella del contrassegno anonimo *Y* od *I* (collegato ad una *interpretatio* anonima più antica); poichè non mancano elementi atti a far sospettare che, in un secondo tempo all'antica indicazione *Y* ed *I* siasi aggiunto un *r*, trasformandola in *Yr*. L'osservazione fatta più tardi che le glosse contrassegnate con la sigla di Irnerio in taluni manoscritti, in altri erano semplicemente contrassegnate con *Y* può aver fatto attribuire al grande maestro le une e le altre: conseguentemente, mentre da un lato si sarebbero collegate a lui molte glosse che l'originario contrassegno *Gar.* non avevano, dall'altro per poter attribuire al fondatore della scuola le glosse più antiche, in un primo tempo contrassegnate *Y* (cioè *interpretatio*) e poi *Yr*, si sarebbe generata l'opinione, consolidatasi poscia nella tradizione, secondo la quale il suo nome è passato all'immortalità nella lezione di Irnerio *lucerna juris*.

La congettura sopra riassunta, non diminuisce affatto nella sostanza la figura del Maestro primo dei Glossatori, se anche porta a sottrargli la paternità di alcune delle glosse a lui in forza della tradizione attribuite: ma (quel che più vale, e ha indotto a trattener-

visi sopra con qualche insistenza), essa acquista da un punto di vista generale, fuor dei riguardi strettamente biografici, un valore singolare, in quanto porge argomento a ritenere se non assodata, per lo meno probabile questa circostanza importantissima nei rapporti della continuità storica, che cioè, pur senza venire in contrasto colla sostanza del racconto odofrediano, il trasporto dei *libri legales* da Ravenna a Bologna non si sarebbe limitato al solo testo delle singole parti del *Corpus Juris*, ma ad esse sarebbe con ogni probabilità già stato unito un primo nucleo di annotazioni, frutto della attività della scuola ravennate, che compito glorioso della scuola bolognese, iniziata da Irnerio, sarebbe stato appunto di svolgere, dandovi il progressivo magnifico sviluppo che doveva culminare poi nella redazione definitiva dell'*apparatus* accursiano.

* * *

Ma se stretti e non contestabili sono i rapporti non soltanto di consecuzione cronologica ma addirittura quasi di successione ideale che tra loro collegano le scuole di diritto di Ravenna e Bologna, è nondimeno gioco forza riconoscere come lo spirito che rispettivamente anima tali due scuole sia di tono assolutamente diverso: la divergenza merita anzi di essere posta in rilievo.

Invero il diritto di Roma non aveva mai cessato di essere oggetto di studio nelle città italiane, soprattutto dell'Italia meridionale: sotto questo riguardo con ogni probabilità la compilazione teodosiana era posta nella stessa linea della compilazione giustinianea. Non certo si vuole, nè si potrebbe, negare che siano anteriormente esistite scuole di diritto, particolarmente a Roma, a Ravenna, a Pavia. Ma, se pure queste scuole ebbero qualche splendore di cultura e contarono qualche maestro degno di ricordo nei foschi secoli dal VI al X, il diritto era certamente in esse insegnato come legge vigente, in connessione con le potestà politiche che dominavano nei luoghi ove le scuole risiedevano e che di quel diritto imponevano l'osservanza e ne esercitavano la sanzione.

Per quel che concerne la scuola di Roma questa non dovette mai nei secoli della decadenza esser stata gran cosa e ad ogni modo l'esistenza e l'operosità sua non può essere prorogata oltre il IX secolo.

Per quanto poi particolarmente si riferisce a Ravenna convien ricordare che questa città era stata la capitale dell'Italia greca: in essa avevano avuto l'ultima loro sede ufficiale gli Imperatori d'Occidente e poi, dopo i Carolingi, e soprattutto al tempo degli Ottoni, vi avevano risieduto gli Imperatori romani di nazione ger-

manica: naturalmente la città aspirava, come già Costantinopoli in Oriente, a contendere a Roma il principato del mondo cristiano. I suoi Arcivescovi, fissi nell'idea bizantina che la Chiesa sia una istituzione di Stato, mentre intitolavano *cardinali* i loro preti e diaconi, cercavano di ottenere dall'Imperatore di essere sottratti in ogni modo alla supremazia del Pontefice Romano. Corrispondentemente a Ravenna anche la scuola presentava lo stesso carattere imperialistico: si fanno nomi di giureconsulti di qualche fama ma anche nel 1080 a Ravenna Pietro Crasso nel suo *Libellus de imperatoria potestate* sosteneva con testi del *Corpus juris* che Gregorio VII dovesse essere giudicato da Enrico IV: non fu forse abbastanza rilevato che egli invoca il Codice e le Novelle, documenti prevalentemente di diritto bizantino, ma non il Digesto che la scuola ravennate adoperava poco, se anche da essa si diffuse la cognizione materiale delle Pandette giustinianee.

Ma profonda innovazione nel valore da attribuirsi al diritto di Roma si ha col sorgere della scuola giuridica bolognese.

Bologna, che sin dai tempi classici aveva attestato particolare amore e propensione agli studi, così da me-

ritarsi l'epiteto di *culta* (Marz. lib. III *ep.* 59), dopo aver per non breve tempo esercitato a fianco di Ravenna la funzione di baluardo della romanità contro la longobardica irruenza, era certamente con le conquiste ed espansioni portate ad effetto da Liutprando ed Astolfo agli inizi dell'ottavo secolo caduta a far parte del dominio dei re longobardi, pur essendosi conservata spiritualmente romana nei costumi, nel sentimento, nell'anima.

Quando da Ravenna, ultima città di dominio dell'Impero d'Oriente, dove il ricordo del grande legislatore Giustiniano era particolarmente venerato, e che oltre tutto geograficamente occupava il punto della costa più prossimo a Bologna, i *libri legales* furono, secondo la notizia conservataci da Odofredo dianzi richiamata, portati a Bologna, la scuola fondata da Irnerio non si limitò affatto ad illustrarne il contenuto quale testo di legge vigente ed in attività di applicazione — come aveva fatto la scuola ravennate — bensì si elevò a ravvisarvi un compiuto sistema giuridico astratto in cui l'interprete sentiva fremere ed echeggiare la voce dell'universale eterna legge della Ragione che concilia la Giustizia con la Equità.

Il prezioso testo della collezione dottrinale giustinianea per i glossatori bolognesi non è soltanto una *lex*

omnium generalis, e nemmeno un modello insuperabile di sapienza legislativa da applicarsi contemporaneamente, come fonte sussidiaria, ad altre leggi meno perfezionate, — ciò che già avevano riconosciuto e proclamato i maestri della scuola di Pavia — ma è la legge unica, la legge per eccellenza a cui tutti, per essere civili, dovevano obbedire.

Soprattutto se in Irnerio si voglia riconoscere, come ormai la critica è concorde ⁽¹⁾, l'autore della notevolissima opera intitolata *Questiones de Juris subtilitatibus* riscoperta e pubblicata da Ermanno Fitting nel 1894, nella quale così sprezzante giudizio si fa dei « *reges transalpini... qui loca nostra invadunt* » e dei loro barbari editti « *quas ipsi vocant leges* » è certo che impenituro titolo di benemerenza per il fondatore della scuola bolognese è la vibrante coscienza con cui egli ha rivendicato, in confronto di ogni altra, la superiorità civile della legge romana, superiorità di cui egli si sente onorato di farsi interprete e banditore, ancor che fosse per le vicende politiche dei tempi venuta meno la potestà che ne imponeva la sanzione. //

(¹) Possiamo su questo punto invocare l'autorità di ARRIGO SOLMI: si consulti quanto egli scrive a pag. 34 e segg. del luminoso suo scritto « La persistenza della scuola di Pavia nel Medio Evo » in « *Contributi alla Storia dell' Università di Pavia* » Pavia 1925.

Roma stessa non avea forse pensato che la sua classica legislazione potesse in qualche modo sussistere e sopravvivere al mirabile edificio e costruzione politica di cui essa aveva dato al mondo l'insuperato e insuperabile modello e di cui la legislazione non era che la più alta ed appariscente manifestazione. Se, come si è visto, il giureconsulto romano si era limitato a determinare il concetto del *jus publicum* facendolo corrispondere a ciò che *ad statum rei romanae spectat* (ULP. *Dig.* 1, 1), per contro, anche là dove ogni traccia di *res romana* pareva ormai sommersa nella dilagante barbarie, Irnerio *lucerna juris*, ponendo a base del suo insegnamento il Digesto ed il Codice giustinianei, accettati con religiosa fede tal quali gli erano stati trasmessi da Ravenna, rivendica in faccia al mondo, in cui la vita spirituale dopo il lavacro cristiano si ridestava, il valore universale della legge romana affermando che essa costituiva un sistema giuridico che realizzava un ideale di giustizia superiore alle contingenze dei tempi ed alla fortuna degli imperi umani.

« Da qualunque paese tu giunga ed a qualunque potestà sii sottoposto » — sembra affermare il glorioso fondatore della Scuola bolognese — « tu puoi accorrete a Bologna ed apprendervi piuttosto che una legge determinata il diritto in astratto, ricavandone principi certi e sicuri per intendere ed applicare le norme di con-

Vedi

vivenza civile che, tornato in patria, ti troverai ad osservare ed a far osservare ».

« È vero » — prosegue il Maestro dei Glossatori bolognesi — « per la iniquità dei tempi le nazioni e le genti si sono disperse e frazionate in una molteplicità di principati e monarchie e, ciascuna ispirandosi al proprio egoistico interesse, hanno dato origine ad una moltitudine di sedicenti legislazioni disparate per cui ormai altrettante sono le leggi quante le case. Ma a tali informi norme giuridiche (*statuta*), che come prodotto individuale non avrebbero dovuto sopravvivere all'esistenza personale dei loro autori, a fatica si può consentire la qualifica di leggi e meno che mai, si può tollerare che pretendano reggere al confronto col sacrosanto diritto (*jus*), creazione giuridica d'ammirevole perfezione che è opera di quella più eletta frazione dell'uman genere a cui fuor di dubbio spetta un fatale primato sul mondo (*mundi principatum, singulare in omnes gentes imperium dubio procul hic constitisse*), vale a dire del Popolo Romano. La clemenza da questo addimostrata verso i vinti, la sua fedeltà agli alleati, la sua equanimità e giustizia verso i sudditi ci sono di arra che la legislazione da Roma promulgata si ispira, essa sola, a quella utilità universale e generale che prevale e supera ogni particolare interesse. Se non si vuole su questo punto credere alle antiche storie ci

si arrenda almeno alla testimonianza della Divina Parola che imponendo « Date a Cesare quel che è di Cesare » attesta come Cristo stesso abbia riposto in Roma la sede della sua Chiesa, perchè da un medesimo luogo e da una stessa fonte scaturissero le norme così giuridiche come spirituali. Forse che la Provvidenza Divina avrebbe accettato a compagna (*sibi delegisset sociam*) una potestà ingiusta o tirannica? Se peculiare compito di Cesare è ordinare con editto i censimenti (*edicto gentes ascribere in censum*), forse che è funzione a lui aliena il promulgare le leggi (*condere leges*)? Di qui anzi si ricava quale sia l'autorità e la forza del vero diritto.

Poichè, intesa così, e cioè non già come norma materialmente coattiva ma come modello dottrinale astratto la legislazione romana diviene la manifestazione spontanea e peculiare di quell'ideale di Stato concepito come unico ed universale che in ogni tempo permane e continua a sussistere, se non altro potenzialmente, quale aspirazione insopprimibile nel cuore degli uomini. Perciò — conclude Irnerio — *necesse est unum esse jus cum unum sit imperium* ». (¹)

(¹) A dimostrazione della fedeltà d'interpretazione del pensiero attribuito vogliamo riportare qui in nota il passo riassunto dell'opera, ormai

Questo l'insegnamento di Irnerio, che insindibilmente connette la possibilità di una regolata e sicura convivenza dei popoli soltanto col rispetto di quella tradizione giuridica, ispirata ad un concetto di giustizia identificantesi con l'interesse generale, quale si irradiava dal ricordo dell'impero di Roma, ricordo che impronta di sè tutta l'anima medioevale, intensamente

concordemente riconosciuta all' antico Maestro *lucerna juris*, fondatore della scuola bolognese dei Glossatori :

« ... Distat ius a ceteris artibus illa quoque ratione, quod in illis quidem sola desideratur auctoritas, iuris autem censura non subsistit, nisi subnixa sit tam scientie quam potestatis amniculo. is enim demum legis lator iuris conditor uere dicitur qui sic et prudentia floret et potestate uiget, ut eius et auctoritati standum et imperio sit parendum. quorum utrumque Romano populo suppeteret, nisi dissimules, non ignoras. in reliquis enim philosophie partibus singolorum istius urbis ciuium auctoritates adeo sequimur, ut artium cunctarum disciplinam aut ab ipsis aut per ipsos in omnes regiones emanare uideamus aperte. hinc ergo collige, quid uniuersorum possit auctoritas, ubi tantum pondus cernitur in singulis. de potestate autem quid sentiendum sit, ipse uides. nosti plane rerum summam, mundi principatum, singulare in omnes gentes imperium dubio procul hic constitisse. et ne hoc uiolentie tribuas aut tiranidi, sit tibi memorie, que Romanorum in uictos clementia, in socios fides, in subiectos extiterit equalitatis et iustitia. neque ipsorum in ea re credas ystorii. lege diuine pagine scripturas, quarum testimonio docearis que dicimus. set nec hoc parum habet fidei, quod ibidem ecclesie quoque prima sedes fundata est, profluentibus eodem ex loco tam legitimis quam spiritualibus preceptis: non enim tirannicam uel iniustam potestatem lex diuina sibi delegisset sociam. sed quid multa? si credi debet argumentis ipsi credamus veritati. « Reddite », inquit, « Cesari que sunt Cesaris ». si nec Cesaris sunt, non usurpat Cesar que non sunt sua. si ergo Cesaris est edicto gentes ascribere in censum, et condere leges ab eo non est alienum. Percipis iam, ut opinor, que nostri iuris sit auctoritas et uigor. quod si quis forte errabundus alicuius uiolentie successu turgidus legis censuram conetur imagi-

assorta a rievocare quell'assetto politico imperiale, creazione del genio cesariano che all'umanità aveva assicurato i secoli gloriosi della *pax romana*.

L'insegnamento è ripreso e la tradizione oggi è ravvivata in Italia dal Fascismo che, anche di recente, con entusiastico assenso acclamava al suo Duce, proclamante: « La vera pace non può essere dissociata dalla

nari, uelut aues interdum garritu quodam nostra verba simulant, quid hoc legibus ualeat auctoritate ni fallor diuina subnixis derogare, ne cogitari quidem potest. Hoc dici potest in eos qui sub imperio nostro degunt. sed qui huic non consentit, absque iuris nostri preiudicio in suos subiectos statuere potest propter illam communem rationem qua populus quisque sibi ipse ius constituit ».

« Discreti et loco et imperio populi diuerso sub imperio diuersa iura sectantur, sicut Athenienses, Lacedemonii, qui uero nostra loca inuadunt, quandiu possent ipsi iure gentium depelli, tam diu statuta eorum uelud hostium non discutimus, set si regno eorum, qualemcumque fuerit, extincto ipsi nobiscum ducendo inuicem seu nubendo coalescunt, quotiens sue gentis uel nomen uel statuta predican, non uidentur aliud facere nisi vulnus antiqui doloris refricare: statutorum enim uis si qua fuit, una cum suis auctoribus iam tunc expirauit. recolunt tamen adhuc quidam huiusmodi suas, ut ipsi dicunt, « leges ». quorum exemplo et hi quorum maiores casu quolibet aliunde hac delata permanerunt, sua nescio que friuola nomine legum censentes recitant, ut totidem fere leges habeantur quot domus. set hi qui nunc inperant permittunt eius modi fieri: unius tamen imperii nomine uolunt censeri: non uident, quid ad hoc nomen consequatur. qui enim nomen gerit inperi gerere debet auctoritate quoque eiusdem, qua tuenda sunt eadem iura que sunt ab ea profecta. horum igitur alterum concedi necesse est: aut unum esse ius, cum unum sit imperium, aut si multa diuersaque iura sunt, multa superesse regna. nollent autem principes nostri eos quorum hadiuuant leges uiuos sibi conregnare: non ergo patientur eos mortuos secum inperare: quorum uero dici uolunt successores, eorundem current esse imitatores ».

IRNERIUS - *Quaestiones de juris subtilitatibus* herausgegeben von Hermann Fitting - Berlin 1894 I, 1, 11-15.

giustizia, altrimenti i trattati di pace non sono che un protocollo dettato dalla vendetta, dal rancore e dalla paura ».

Mirabile ricorso storico che echeggia nei secoli! Sembra quasi che la Provvidenza della Storia abbia con arcana e ferma legge stabilito che ogni richiamo ad un concetto di giustizia ispirata ad un interesse generale dell'umanità debba provenire da chi si presenti e parli in nome dell'Italia e di Roma.

Così con l'insegnamento di Irnerio il danno derivato dalle tragiche vicende dei tempi è — almeno per la parte concernente più strettamente il diritto privato — ormai sostanzialmente riparato. Ed in pari tempo l'assunto che necessariamente guidava alla formazione dello Studio è implicitamente, ma chiaramente formulato come focolare inestinguibile di luce spirituale a conforto di migliori sorti per l'umanità avvenire.

Un secolo dopo lo storiografo della scuola, Odoardo, di questa riassumerà il programma scrivendo: *Nos de consuetudine primo legimus Digestum et postea Codicem in quo est practica totius civilis sapientiae.... et si quis sciverit bene istos duos poterit per se scire et docere alios* ». Se anche l'ultimo membro della frase

non si voglia, come ci sembra naturale, integrare col complemento oggetto *homines*, ma si preferisca sottintendere *libros*, il concetto dello Studio appare ormai nettamente affermato e non meno nettamente affermata l'aspirazione di autonomia del pensiero giuridico nell'ambito dello scibile scientifico. Non crediamo che titolo di maggior nobiltà e benemerenza potesse pensarsi!

Poichè, inteso in tal modo come modello di perfezione astratta, lo studio della legge romana acquista un valore ideale senza pari: rappresentava essa quel testo perfetto che nelle *Questiones* si descrive come inciso a lettere d'oro nel tempio simbolico della Giustizia: certo costituiva una *norma agendi* che poteva dare, come filosofia pratica la base a tutta la coltura, una specie di Etica concreta che traeva la sua efficacia di informativa e direttiva sicura di tutta la vita di ogni uomo che del nome di uomo sia degno (¹) dall'insuperabile ma-

(¹) Appunto in tal modo, come unica delimitazione precisa della libera volontaria attività dell'uomo, il diritto è inteso da tutta la classica letteratura romana: basti ricordare il distico di Persio:

*Cur mibi non liceat, jussit quodcumque voluntas
Excepto si quid Masurii rubrica vetavit?*

A. PERSIO FLACCO *Sat. V.* 89-90

È noto come dal nome di Massurio Sabino, agli inizi dell'impero celebrato riordinatore del *jus civile*, venisse comunemente, quasi per antonomasia, designata ogni trattazione sistematica di diritto civile: negli stessi Digesti giustinianei i frammenti estratti da « *libri ad Sabinum* » costituiscono parte cospicua della *massa Sabiniana*.

gistero di logica formazione con cui l'edificio della legislazione romana è costruito, coadiuvato dalla forza mirabile di sintesi che è dote peculiare della lingua latina.

Con immagine plastica e felice uno dei migliori giuristi e scrittori civili nostri, che fu lungamente Maestro nello Studio bolognese, Pietro Ellero, di recente, pressochè centenario, venuto a morte, mentre le opere sue vivranno nei secoli, scultoriamente scrive: « Il diritto (non gli istituti che variano coi tempi, ma le regole di esso) venne dai Romani in sul granito e colla punta della spada scolpito incancellabilmente come una specie di geometria morale che ha il rigore stesso delle scienze esatte ».

Di ciò si accorsero per intimo legame, le altre branche della scienza ed attorno a quelle dei *giuristi* sorsero e si schierarono come spontanee ancelle le scuole degli *artisti*, che raccolsero i cultori delle scienze applicate e sperimentali, e cioè tanto dell'aritmetica e geometria quanto anche della medicina e della anatomia, discipline tutte dalle quali fu in breve palese che il diritto poteva ritrarre valido concorso a tracciare le regole della vita sociale.

Ma non tardò ad accorgersi l'Autorità ecclesiastica della pericolosa tendenza della scuola giuridica bolo-

gnese a farsi centro della rinnovata cultura laica e ad affermare di questa l'autonomia, pervenendo a scuotere quel primato della dottrina trascendente teologica che per l'uomo medioevale è base indiscutibile del pensiero scientifico.

La Chiesa cattolica non mancò di correre ai ripari.

Non erano trascorsi vent'anni dal fiorire dell'attività di Irnerio e forse appena dieci anni dalla sua morte (del Maestro *lucerna juris* non si hanno notizie posteriori al 1125 ed è presumibile che sia venuto a mancare nel 1130) allorchè, intorno al 1140 (¹), Graziano (forse monaco benedettino camaldoiese, ma che certo risiedeva a Bologna nel Monastero dei Santi Naborre e Felice, il cenobio che con l'altro benedettino di Santo Stefano divide nella storia il vanto di essere il più antico centro di vita religiosa bolognese) per cercare di far riparo alle più gravi divergenze e contraddizioni che si lamentavano nella legislazione ecclesiastica, con assunto grandioso ed ecclatismo geniale, notevole anche se sfornito di critica documentaria, compilò qui a Bologna il suo *Concordia discordantium canonum*, in breve diffuso come *Decretum Gratiani*, e che, pur non

(¹) SARTI e FATTORINI - *De claris Archygymnasio bononiensis professoribus. Iterum Caesar Albicinius et Carolus Malagola ediderunt. Bononiae ex officina Regia Fratrum Merlani. MDCCCLXXXVIII.*

venendo mai riconosciuto esplicitamente dalla Chiesa, che ne conosceva le mende, come suo codice, ne ebbe tuttavia l'autorità. Ebbe invece carattere ufficiale la collezione di *Decretali* di Gregorio IX, in cinque libri, integrata dal *Liber sextus* di Bonifacio VIII: vi si aggiunsero le costituzioni emanate da Clemente V e perciò chiamate *Clementine* pubblicate da Giovanni XXII nel 1317 che insieme con le *Extravagantes* e le *Extravagantes communes* venne a formare il *Corpus juris canonici*, elevato a contrapposto del *Corpus juris* giustinianeo: dandosi luogo parallelamente alle cattedre di diritto civile ad altrettanti corsi ed insegnamenti di diritto canonico.

In progresso di tempo la Chiesa si procurò una sempre maggiore ingerenza nello Studio, che essa si sforzava di porre sotto il controllo dell'Arcivescovo di Bologna, e dal 1219 il Papa Onorio III decretava che soltanto l'Arcidiacono della Chiesa bolognese potesse conferire le lauree. Ma più che tutto la Chiesa si preoccupò che lo Studio del diritto civile e quello di diritto canonico, il quale logicamente presuppone lo studio della teologia, non andassero disgiunti: soltanto a coloro che si fossero addottrinati non meno nell'uno che nell'altro diritto poteva venir conferito il titolo di *doctor in utroque iure*, e la intitolazione, anche nella formula

abbreviata, dal primo esempio di Bologna, passò prima o poi ad essere adottata in tutte le Università del mondo incivilito.

* * *

Ma, per quanto autorità grandissima abbia in seguito acquistata, non può dubitarsi che, almeno in origine, e nei primi tempi l'istituzione dell'Università di Bologna sia da considerarsi non altrimenti che quale frutto di mera privata iniziativa di personalità cittadine.

Per quanto Odofredo venga in certo modo a contrapporre Pepone, che avrebbe insegnato *ex auctoritate sua*, ad Irnerio che venendo dopo di lui ne oscurò quasi interamente la ricordanza, è ad ogni modo sicuro che la scuola irneriana non dovette — almeno agli inizi — avere valore, nè tanto meno essere emanazione, di alcuna istituzione ufficiale. È pure da ritenersi che in origine il giudizio sul profitto conseguito e sulla capacità acquistata dal discepolo fosse interamente rimesso alla discrezione del docente che doveva poi essere sempre in seguito designato dallo scolaro con la frase: *dominus meus*. In corrispondenza, almeno fino al secolo XIII, i maestri erano ordinariamente retribuiti dagli scolari stessi in forza di contratti liberamente conclusi tra gli uni e gli altri (che insieme costituiscono la *schola* e in-

sieme quindi venivano compresi nella denominazione di *scholares*) e tutto porta a credere che Irnerio insegnasse gratuitamente e i quattro dottori ne seguissero l'esempio. In sostanza nell'interno della *schola* dei *legisti* non vi era una vera e propria gerarchia come invece è da credere esistesse nelle organizzazioni degli *artisti*, anche se questi erano cultori delle discipline giuridiche, poichè ad es. i Notai costituivano una, e anzi la prima, delle Arti.

Una così singolare quanto ammiranda situazione di fatto fu scultoriamente riassunta da G. Carducci nel discorso magistrale « Lo Studio di Bologna » con le parole: « La scuola di Bologna surse, crebbe e grandeggiò *privata* ».

Ma, pur avendo possentemente contribuito a mettere in luce il vincolo unitario che insieme tra loro collega tutte le branche della scienza umana, la costituzione interna dello Studio, per quel che ne conosciamo, era, almeno nei primordi, quanto di meno unitario si possa immaginare. Raggruppati secondo la provenienza loro in *Nazioni* gli scolari giuristi si raccolsero in una più forte ed ampia corporazione costituendo le *Università*. Coteste Università fin da principio furono almeno

due, una delle quali costituita da tre nazioni di scolari giuristi *citramontani*, l'altra di tredici nazioni di scolari giuristi *ultramontani*. Ognuna era presieduta da un proprio capo o rettore, trascelto per turno dalle nazioni appartenenti all'Università, eletto da rappresentanti di queste ed assistito da *consiliarii* da queste nominate. Solo più tardi prevale il costume di nominare un solo rettore per le due università dei giuristi alternatamente d'anno in anno fra gli ultramontani e i citramontani. Gli scolari artisti che tuttora nel secolo XIII mancavano di una propria corporazione ed avevano condizione subordinata di fronte ai giuristi delle due Università, ottennero fra il detto secolo ed il successivo di costituirsi in una Università autonoma, presieduta da un proprio rettore, assistito pure da *consiliarii* nominati dalle nazioni ultramontane e citramontane che vi erano comprese.

Il Rettore doveva essere egli stesso scolaro immatricolato, benchè d'età non inferiore ai 25 anni e provveduto dei mezzi occorrenti per vivere a proprie spese. Egli aveva la rappresentanza dell'Università o delle Università da cui era stato eletto. Teneva la matricola degli scolari ed avrebbe dovuto esercitare la giurisdizione penale per lievi reati, su tutti gli appartenenti all'Università. Il riconoscimento del rettorato e la de-

terminazione della competenza di esso costituirono sempre uno dei più gravi punti di contrasto da parte del governo bolognese nello stesso miglior tempo della originaria costituzione corporativa delle Università. Le prerogative del rettorato furono ancor più metodicamente combattute dai legati pontifici: per lunghi periodi nel secolo XVI vi furono vacanze di rettori e dopo il 1604 il rettorato degli scolari cessò di esistere definitivamente: il titolo di Rettore dello Studio fu assunto verso la metà del secolo XVII dai Cardinali Legati medesimi, sotto la preminenza dell'Arcivescovo di Bologna il quale sin dalle origini ebbe il privilegio di compilare e conservare presso di sè l'elenco delle lauree regolarmente conferite e per tale ufficio era solennemente investito del titolo di Arcicancelliere dell'Università. Era anzi questa la seconda delle garanzie richieste per l'ortodossia religiosa dello Studio dall'Authorità ecclesiastica.

Al sistema primitivo, giusta il quale gli scolari si procacciavano gli insegnamenti di dottori di loro gradimento per mezzo di libere contrattazioni, si sostituì fra il secolo XIII e XIV un sistema nuovo in forza del quale la Città stipendiava a sue spese i dottori che pro-

seguirono ancora ad essere eletti dagli scolari. Ma già dallo scorcio del secolo XIII il Comune cittadino viene assumendo via via ingerenza e cura sempre più diretta nell'amministrazione dello Studio, e mentre dal secolo XV a tutti gli insegnamenti dello Studio la città provvede a proprie spese, assegnandovi il provvento di determinati dazi e gabelle, essa ha d'altra parte avocato a sè l'elezione dei dottori.

L'Università di Bologna si ricollega così in questi tempi di decadenza al tipo di Università che modernamente sono state denominate Università civiche, sorte cioè come emanazione del reggimento comunale delle città in cui eransi formate, Università di cui si hanno in Italia numerosi esemplari, e del glorioso periodo originario in cui la Scuola di Bologna sorse come primo spontaneo nucleo di Studio universitario e fiorì come prodotto di libera iniziativa privata, non esisteva più che un ricordo. Il momento nel quale la scuola di Bologna, nata con carattere privato, assunse valore e dignità di Studio pubblico e il modo con cui questo mutamento ebbe luogo rimangono pur sempre oscuri.

Ma è incontestabile che, pur nella forma di istituzione privata, l'Università bolognese esercitò un'influenza e godette di un prestigio e di una autorevolezza senza pari essendo considerata come la voce stessa im-

parziale della coltura, della scienza mondiale: coloro che erano stati a studiare a Bologna salivano in patria ad occupare i posti della maggiore autorità e responsabilità: da Bologna provenivano i testi dei migliori manuali legali e scientifici: della scuola bolognese *Accursio* raccoglieva ed ordinava i risultati nella *glossa magna*, portata e diffusa per tutti i focolari di coltura europei, che si venivano accendendo, come lume da lume, da quello di Bologna; e così da Bologna Piacentino si recava a fondare la scuola di Montpellier, divenuta poi, soprattutto per la medicina, famosa, e Vancario, udite le lezioni dei glossatori di Bologna, vi faceva eco dalla cattedra di Oxford.

Persino i potenti della terra desideravano di vedere il loro dominio confortato dalla approvazione e legittimato dal favorevole assenso della nuova dottrina giuridica di cui la Scuola bolognese era maestra e banditrice. Tra le questioni politiche che al giudizio dell'Università di Bologna vennero sottoposte non mancò neppure, (ed è questa anzi la prova più luminosa dell'autorità somma da cui la fama dello Studio era circondato) la contesa che domina tutta la vita civile di quell'età e riempie di sè e dà il carattere agli ultimi secoli del Medio Evo, vale a dire la divergenza sorta per la determinazione dei rispettivi diritti tra le città ita-

liche e l'Impero a cui teoricamente esse erano sottoposte.

Chiamati a pronunziarsi in proposito i quattro dotti dello Studio bolognese, alla Dieta Imperiale di Roncaglia (1154), giudicando in base ai testi della legge imperiale romana di cui si gloriavano interpreti, con una sostanziale concordia, sia pure attraverso differenziazioni individuali, sulle quali, come è naturale, la leggenda ama soffermarsi, si schierarono a favore dell'Impero. Nè certo diverso responso era da attendersi da uomini che l'intimo spirito della loro attività giuridica e dottrinale attingevano al senso dell'universalità immanente nell'autorità imperiale, nè pertanto potevano concepire come contestabile che anche Federico I di Hohenstaufen dovesse essere considerato altrimenti che come legittimo successore di Carlo magno, nella persona del quale, per ministero ed autorità del Capo Supremo della Chiesa cattolica, il Sacro Romano Impero era stato ricostituito. Essi non esitavano a porre le costituzioni da lui emanate insieme o di seguito a quelle degli imperatori dell'epoca classica: e come vi collocarono le norme emanate a disciplinare la materia nuova dei feudi, così espressamente dallo Svevo provocarono un provvedimento legislativo, l'autentica *Habita*, a riconoscimento dei diritti e delle prerogative

degli scolari riuniti in corporazioni. Indubbiamente in questo momento storico, ed in conseguenza di tale atteggiamento dei Glossatori bolognesi (così denominati dalla circostanza che l'attività loro dottrinale si esplicò nella compilazione della glossa, una specie di commento continuato ai testi romani) lo Studio assume un carattere imperiale e quasi di scuola ufficiale dell'Impero.

Senonchè breve durata per gli eventi storici potè avere tale carattere, in quanto lo Studio non poteva straniare le proprie sorti da quelle del Comune cittadino, entro il quale aveva esistenza, e questo, entrato a far parte della Lega Lombarda, ergevasi come l'avversario più pugnace e temibile contro lo stesso Impero.

Di fronte all'aperta ostilità di Bologna, balenò alla mente geniale di Federico II di Svevia il pensiero di farsi arma di lotta del carattere di unica fonte legittima di diritto, che i dotti bolognesi avevano a Roncaglia proclamato sussistere nella persona dell' Imperatore, senza che questi potesse nei suoi atti essere vincolato dalla lettera legislativa che era in suo potere modificare: epperò con suo diploma datato da Siracusa il 6 giugno 1224 egli invita tutti gli studiosi del suo regno ad accorrere nel nuovo focolare di cultura cui egli dà vita con fondare una nuova Università degli Studi o

Studium generale nella amenissima città di Napoli (più tardi da re Manfredi addirittura qualificata « *virgiliana* ») chiamandovi ad insegnarvi celebri professori e giuristi che già avevano insegnato a Bologna, come Roffredo di Benevento, o almeno vi avevano studiato come Pier delle Vigne, nella cui raccolta di lettere si trova inserta la circolare imperiale che istituisce lo Studio.

Cinquanta anni dopo dalla nascente Università di Napoli si diffondeva la luce dell'insegnamento teologico di San Tommaso d'Acquino, reduce dalle cattedre di Parigi, (fin da remoti tempi celebrata sede di alti studi di teologia e filosofia), ed insegnante a Napoli nel convento dei Domenicani bensì, ma con sussidio regio, dal 1272 al 1273. Dal 1333 al 1339 fu studente in diritto canonico a Napoli Giovanni Boccaccio.

* * *

L'istituzione dell'Università a Napoli era indubbiamente un colpo diretto contro Bologna come questa nettamente comprese e ne risentì tutto il danno. Per mettere d'accordo il luogo di residenza della scuola col formale testo della Costituzione « *Tanta* » giustinianea, la quale espressamente inibiva l'insegnamento del diritto fuori che nelle città *regie* di Roma, Costantino-

poli e Berito (Beyruth) i giuristi bolognesi erano perfino ricorsi alla falsificazione, creandosi col famigerato diploma di Teodosio II il documento di una presa distruzione e successiva ricostruzione della città per opera di un imperatore romano, leggenda che non regge alla critica. Ora l'Autorità imperiale da essi invocata si pronunciava in senso loro direttamente ostile. Nè molto era a farsi affidamento sulla protezione pontificia, chè, da alleata fattasi protettrice, la Curia romana sulla base del magistero dogmatico mirava ad esercitare, come si vide, un'ingerenza sempre più forte, sino ad attrarre nel suo diretto dominio, sul Comune di Bologna. Nel XIV secolo poi a render durevoli le risultanze che si eran constatate nell'anno del Giubileo famoso durante il quale Roma era stata meta al pellegrinaggio di moltitudini innumerevoli, Bonifacio VIII, il Pontefice che politicamente si era sempre dimostrato favorevole e propenso a Bologna, dove era stato a studio del diritto canonico, con sua bolla del 20 aprile 1303 proclama, senza che i dotti bolognesi abbiano plausibile motivo di opporsi, che le scuole di teologia, diritto ed arti, già in precedenza esistenti nella capitale del mondo Cattolico, siano erette in *Studium generale in qualibet facultate.*

Ormai la decadenza abbattevasi inesorabile sopra Bologna. Fatta teatro di sanguinose lotte di fazioni la città non poteva più offrire un ambiente favorevole al raccoglimento degli studi e gli scolari tentano invano di difendersi ed evitare di essere travolti nel vortice delle discordie cittadine con la ripetuta periodica minaccia di un esodo in massa a più sicuro asilo, minaccia che non tardarono, a quando a quando, nel corso dei secoli XIII e XIV a mettere ad effetto. Già nel 1222 l'emigrazione degli scolari e maestri di Bologna alle scuole che già da tempo esistevano nella città di Padova avvenne in tal numero, che a tale emigrazione si vuole appunto collegare la costituzione di quello Studio patavino che presto doveva giungere ad emulare la fama di quello di Bologna. Così pure nel 1321 altra imponente emigrazione di scolari e maestri da Bologna a Siena, senza sostituire l'un Studio all'altro avrebbe generato, quasi per un processo di gemmiparità, la costituzione aperta e pubblica dello Studio Senese, che già in precedenza risulta aver avuto una esistenza di puro fatto ma non priva di rinomanza (il diploma imperiale che riconosce solennemente e giuridicamente lo Studio di Siena è dell'imperatore Carlo IV datato da Praga

il 16 agosto 1352). E ciò senza contare le scissioni ed esodi che si verificavano ad opera di qualche singolo professore che con atto arbitrario, ed anche infrangendo impegni presi, trasportava l'insegnamento e la scuola, già iniziata a Bologna, in qualche altra limitrofa città e vi era seguito dai suoi scolari: così si ha memoria che il giureconsulto Pillio di Medicina trasportasse la cattedra per cui era salito in alta reputazione nella vicina Modena, la quale se può vantare nei secoli precedenti ricordi di scuole celebrate e nomi di chiari docenti, non ottenne però un vero e proprio diploma che l'autorizzasse a conferire lauree come Studio generale se non da diploma dell'Imperatore Leopoldo I (e, in successive conferme, da bolle dei due Pontefici Benedetto XIII e Clemente XIV), nell'anno 1678: così come a Parma, dove pure si ha memoria di scuole celebrate, la formale costituzione di un pubblico Studio non può farsi risalire oltre un diploma rilasciato dal Marchese Nicolò d'Este in data del 24 novembre 1412.

Nel 1338 poi si compì un avvenimento che recò altra grave jattura a Bologna e che doveva invece aprire così prospero varco alle sorti dello Studio pisano. Il Pontefice Benedetto XII lanciò l'interdetto so-

pra Bologna: maestri e scolari emigrarono in grande numero dalla città colpita dalla sanzione ecclesiastica e non pochi di essi si recarono a Pisa. Il Comune di Pisa non si lasciò sfuggire la favorevole occasione di procurarsi ed assicurarsi una Università propria e chiese al Pontefice che volesse dare allo Studio il riconoscimento ufficiale. Negò papa Benedetto il riconoscimento richiesto ma Clemente VI nel 1343, dietro nuova istanza dei Pisani, emanò la bolla *In supremo dignitatis* con la quale eresse in Pisa lo *Studium generale* con le facoltà di teologia, diritto canonico, diritto civile, medicina e di quelle altre discipline che vi si potessero istituire, come di fatti poi avvenne. Ai maestri e agli scolari furono concessi tutti i privilegi che si godevano negli Studi generali di Bologna e di Parigi.

Ormai non era più possibile sostenere che il diritto di costituire nuove Università fosse vincolato a vete formule di legislazioni di altre età, che si palesavano in contrasto con la situazione politica formatasi nei secoli susseguenti che davano inizio all'età moderna. Come estremo omaggio alla nota concezione medievale intorno alle due autorità supreme del mondo (l'una appunto fonte del diritto civile, l'altra del diritto canonico) prevalse tradizionalmente il criterio che uno Studio non potesse di regola avere la dignità e prerogativa

di Studio generale altrimenti che per concessione esplicita e specifica dell'Imperatore e del Papa, o almeno dell'uno o dell'altro.

Così Pavia, che come capitale del regno longobardo e franco aveva sempre ospitato tra le sue mura le scuole palatine di rettorica e notariato e dalla voce del suo illustre concittadino Lanfranco (che finì arcivescovo di Canterbury) aveva ascoltato un insegnamento parallelo di diritto longobardo e romano, se vuolsi, con la riconosciuta superiorità di quest'ultimo, come più generale, soltanto nel 1361 ottenne il coronamento di lunga antecedente aspirazione: un diploma dell'imperatore Carlo IV del 1° aprile 1361 concedeva che si erigesse *in civitate papiense Generale Studium utriusque Iuris, videlicet tam Canonici quam Civilis nec non Philosophiae, Medicinae et Artium liberalium* e lo muniva *omni eo privilegio, liberitate, immunitate, indulto et gratia quibus Parisiensis, Bononiensis, Oxoniensis, Aurelianensis, et Montis pexulani studia, seu alia quaecumque Studia generalia privilegiata noscuntur.*

Quando poi il pontefice Bonifacio IX, riconoscendo con sua bolla del 16 novembre 1389 la speciale idoneità *dictae civitatis papiensis ad multiplicanda doctrinae semina et germina salutaria producenda inter ceteras civitates Provinciae Lombardiae*, aggiunse al diritto

imperiale l'apostolica concessione dell'insegnamento della teologia, l'Università di Pavia poteva dirsi perfettamente costituita e sollevata all'altezza delle altre più antiche.

Più interessanti ancora sono le circostanze da cui trasse origine l'Università di Torino. Preceduto da un più antico Studio generale che aveva avuto vita a Vercelli, in seguito a trasferimento da quello di Padova, dal 1228 al 1372, lo Studio torinese deve la sua esistenza alle premure che i Principi Sabaudi (che già in antecedenza avevano inutilmente richiesta l'autorizzazione ad istituire uno Studio a Ginevra, allora ad essi soggetta) rivolsero al Papa per assicurare ai loro suditi e domini cisalpini l'agio di compiere in patria gli studi superiori e professionali. Il 27 ottobre 1404, da Marsiglia l'antipapa Benedetto XIII — essendo Savoia e Piemonte seguaci allora dell'obbedienza avignonese — decretava con una sua bolla l'erezione di uno Studio Generale in Torino: sembra però che tale concessione non potesse trovare esecuzione se non nei primi mesi del 1412: ad istanza di Lodovico di Savoia-Acaia un diploma dell'Imperatore Sigismondo datato da Buda il 1° luglio 1412 conferma l'erezione in To-

rino di uno Studio Generale conferendogli i medesimi privilegi di cui altrove tali istituzioni godevano ed inoltre concede al principe sabaudo ed ai successori suoi di poter trasferire detto Studio in qualunque altro luogo della diocesi torinese, qualora ricorressero cause giuste e ragionevoli, cessate le quali esso doveva però restituiri a Torino. Col diploma imperiale parve che lo Studio si fosse definitivamente costituito: il 1° agosto dell'anno seguente lo stesso principe Lodovico impretrava una nuova bolla pontificia in favore dello Studio dal papa legittimo Giovanni XXIII, essendo Benedetto XIII stato riconosciuto per antipapa. In realtà, anche per conseguenza della strana clausola sopraccennata, inserta nel diploma di fondazione, lo Studio torinese dovette menare vita randagia peregrinando a Chieri (dal 1427 al 1434) ed a Savigliano (dal 1434 al 1436) e solo con patenti di Lodovico di Savoia in data 6 ottobre 1436 fu riposto e prese regolarmente a funzionare in Torino: è stato rilevato che nel suo ordinamento interno esso riproduce sostanzialmente e con fedeltà il modello bolognese.

Della medesima fonte pontificia altri diplomi si ricordano nel corso dei secoli. Ormai in Italia ogni sta-

terello sorto sulle rovine di un Comune autonomo, ogni città importante entrata a far parte di una delle maggiori circoscrizioni statali che vengono a formarsi nel periodo storico consecutivo a quello delle Signorie, vuol compensarsi della perduta libertà civica coll'assicurarsi che i propri cittadini abbiano modo di compiere i loro studi superiori — e soprattutto quelli di legge, necessari alla carriera delle cariche pubbliche — senza essere costretti ad espatriare. Tra i numerosi esempi ci limiteremo a rammentare la bolla di Papa Bonifacio IX del 4 marzo 1391 che istituisce uno *Studio generale* nella città di Ferrara, che nella forma di Università libera ancora oggi continua a sussistere: altra bolla del Papa Eugenio IV, che confermando precedente atto di concessione emesso da Alfonso di Aragona il 21 ottobre 1434, stabilisce che venga eretto con carattere e privilegi di Studio Generale, uno Studio nella città di Catania, ed è datata dal 18 aprile 1444: altra bolla di papa Paolo III del 1º luglio 1540 che concede l'istituzione di uno Studio generale nella città di Macerata; similmente altra bolla ancora dello stesso papa Paolo III del 16 novembre 1548 che, assecondando le istanze del fondatore della Compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola, accorda l'apertura di uno Studio a Messina, Studio che ebbe fioritura e rinomanza notevoli, ma

poi, in punizione della resistenza fatta dalla città di Messina al Governo Spagnolo, venne da questo soppresso ed abolito nel 1679 e venne riaperto per decreto di Ferdinando II del 29 luglio 1838.

Rammenteremo inoltre che essendosi dalla città di Cagliari impestrato dal Re di Spagna, a cui la Sardegna era allora sottoposta, di poter fondare una Università, il vicerè rispose alla domanda accordando la fondazione, e per i privilegi rinviò i richiedenti al re, il quale li concesse pure dal canto suo, riservando a sè l'alto patronato e la vigilanza, come aveva sulle Università di Aragona. Si rese allora necessario, secondo il costume tradizionale, conseguire l'approvazione pontificia e Paolo V la concesse con breve 12 febbraio 1606, il quale autorizza la costituzione d'una Università di Studio generale come nelle Università generali di Spagna e d'altre parti di Europa ed espressamente contiene la nomina dell'Arcivescovo di Cagliari a Cancelliere e Rettore con piena giurisdizione su tutti i membri dello Studio. Da ultimo rammenteremo, che per entro i confini degli Stati ecclesiastici, una bolla di Clemente X del 6 aprile 1671 innalzava gli istituti di coltura in precedenza esistenti in Urbino al grado di Università o Studio generale, con tutti i privilegi, esenzioni, onori e prerogative delle altre Università dello Stato e, nella

forma di Università libera, tale istituzione si è mantenuta in vita sino ad oggi.

Nei secoli più vicini a noi, i Capi civili degli Stati rivendicarono come compresa nella loro competenza la istituzione di nuove Università degli Studi e da un lato con Regio Diploma del Re di Sardegna in data 4 luglio 1765 venne restaurata nella città di Sassari l'Università che in precedenza da due secoli vi era stata eretta per bolla del pontefice Paolo V e per decreto dei monarchi Spagnoli Filippo III e IV e aveva agito più che altro come filiazione della Compagnia di Gesù: d'altra parte con R. Decreto del Re di Napoli del 3 settembre 1805 veniva finalmente eretta e riconosciuta come Università degli Studi la precedente Accademia, già esistente per gli studi ed insegnamenti non solo teologici e rettorici ma professionali, nella città di Palermo.

* * *

Ma, se pur suscitato dallo spirito regionalistico e municipale, in Italia il moltiplicarsi e diffondersi delle Università ebbe il più benefico effetto per lo sviluppo della cultura e per l'incremento degli studi in tutta la penisola. La emulazione non tardò a stabilirsi tra i vari Atenei che fecero a gara per assicurarsi la cooperazione

dei docenti migliori e comunque venuti in più chiara fama. Si formò un corpo di professori per ogni singolo ramo dello scibile, che passarono dalle cattedre dell'uno a quelle dell'altro Studio, dando luogo, oltre che a quello delle persone, al più nutrito e fecondo scambio di metodi ed idee. Di guisa che non è esagerato l'affermare che, almeno a partire dal secolo XIII, in cui la maggior parte degli Studi ebbero, come si è visto, a sorgere, la storia della cultura italiana si identifica con quella della istituzione universitaria, che incontestabilmente costituisce di questa l'elemento principalissimo.

A centinaia si contano i nomi degli ingegni eletti che successivamente peregrinarono, prima alumni studiosi, poi maestri riveriti ed autorevoli, dall'una all'altra università italiana. Se nei primi secoli a maestri provenienti dallo Studio bolognese si fece ricorso per provvedere alle cattedre degli Atenei novellamente costituitisi, più tardi Bologna, a far riparo alla decadenza a cui la sospingeva la pletora dei dottori cittadini, riserbò almeno parte delle sue cattedre ad eminenti dotti forestieri che a lei passassero da qualche altro Studio. Astenendoci, data la moltitudine ingente, dall'enumerare i nomi anche dei più noti, è certo che nella folta quanto eletta schiera dei docenti universitari brillano in ogni tempo i nomi dei migliori ingegni d'Italia.

Ed un altro notevole vantaggio si ebbe dalla molteplicità degli Studi, che cioè alternativamente essi per venivano a periodi di fioritura e splendore, trasmettendosi l'un l'altro, novelli lampadofori, la sacra inestinguibile face della scienza: quando l'un focolare di cultura era caduto in decadenza, o per lo meno era entrato in una fase di minore e men felice attività, sottentrava ad attirare l'attenzione dei dotti di tutto il mondo la luce intellettuale che s'irradiava da qualche altro Ateneo italiano, per la celebrità conseguita dai suoi maestri che nuovi progressi facevano compiere e di nuove verità arricchivano il patrimonio della scienza umana. Alle glorie dei più antichi Studi di Bologna e Napoli succede il fervore del magistero delle Università di Pisa e Padova: particolarmente è in fiore lo Studio di Padova nel secolo XVI: d'ogni parte vi accorrevano gli scolari. Fin da quando nel 1405 su Padova si estese il dominio della Repubblica di Venezia questa si prese grandemente a cuore le sorti dello Studio e si diè a favorire maestri e scolari, non pure con stipendi spesso lauti per talune cattedre e con diritto e privilegi, ma con una benefica protezione della libertà di esame e di coscienza. Non a torto passò in proverbio la *patavina li-*

bertas, che rifiuse soprattutto nell'insegnamento del sommo Galileo a Padova venuto, come è noto, dalla Università di Pisa: a quest'ultimo Ateneo quel Grande faceva poi ritorno e anch'esso indubbiamente costituì in quell'età un vero faro di luce intellettuale che esercitò larga attrazione non pure su tutte le terre di Toscana, ma di Sardegna e Corsica.

Più tardi grandeggiò eminente la fama dell'Università di Pavia che si illustrò dei nomi di Lazzaro Spallanzani, di Alessandro Volta, di Lorenzo Mascheroni; quella stessa Università di Pavia che, contemporaneamente all'insegnamento della gloriosa triade sopra ricordata, risuonò dell'appassionata eloquenza dei due maggiori poeti che l'Italia possa vantare nel secolo XIX, e cioè Vincenzo Monti e Ugo Foscolo, che entrambi vi pronunciarono acclamate orazioni e ciò mentre dalla cattedra di scienza sociale si elevava ammonitrice la voce del maggior pensatore e giurista di quell'epoca, Gian Domenico Romagnosi.

Persino in quelle istituzioni che con le esagerazioni loro per comune giudizio si condannano come apportatrici di germi di decadenza e isterilimento alla cultura italiana, (intendiamo alludere alle accademie letterarie e scientifiche che senza ritegno pullularono in Italia) è d'uopo riconoscere che, se scarso fu il contributo

che esse poterono fornire alla scienza patria, fu questo, senza quasi eccezione, realizzato attraverso la partecipazione alle accademie stesse di elementi universitari. Così le accademie romane, se riconoscono il fondatore dei Lincei in Federico Cesi, ricordano tra i primi accademici l'abate Castelli, discepolo di Galileo, l'anatomista Andrea Cesalpino precursore all'Harwey nella scoperta della circolazione del sangue, e Giovanni Maria Lancisi medico ad un tempo e letterato, tutti docenti dell'Università di Roma: l'Accademia scientifica bolognese, che s'intitolò poi dell'Istituto, è dovuta ad iniziativa personale di Eustacchio Manfredi, professore dello Studio e non meno celebre letterato quanto matematico ed astronomo: dalle accademie bolognesi G. Domenico Cassini, dopo aver all'Ateneo di Bologna lungamente insegnato dalla cattedra di astronomia passò a Parigi dove, richiesto, suggerì i fondamenti, non solo dell'Osservatorio Astronomico, ma dell'Accademia stessa delle Scienze di Francia. Che più? Persino la tanto discussa Accademia dell'Arcadia deve forse la saldezza della sua costituzione alla profonda sapienza di archeologo e giurista con cui in latino — e per di più arcaico — ne dettò lo statuto il celebre professore di diritto e valoroso letterato Gian Vincenzo Gravina, maestro al Metastasio.

Nè meno ricca di interesse è la successione ininterrotta che, attraverso i nomi dei cultori della scienza che occuparono le cattedre dei vari Atenei, si snoda nei secoli collegando le operosità scientifiche e didattiche spiegate e le idee affermate dalle successive generazioni di dotti, ad arricchire sempre più il patrimonio comune della scienza umana. Qualche anello di tale ideale ininterrotta catena ci riesce possibile ricostruire. Ne daremo un esempio, traendolo dalla storia della disciplina in cui più evidente e stretta è la connessione dei concetti, che nel loro ordinato sistema costituiscono appunto la scienza, vale a dire dalla storia della speculazione matematica. È documentato che, attratto dalla tradizionale fama di quell'antico focolare della scienza giuridica, Niccolò Copernico dalla nativa Thorn venne, quale titolare di un beneficio ecclesiastico, a studiare il diritto canonico a Bologna: che qui si appassionò, ascoltando la lezione del ferrarese Domenico Maria Novara degli studi astronomici, e prendendo parte, insieme col detto maestro, ad osservazioni stellari si formò il convincimento, che tornato in patria espone poi col suo libro divenuto famoso, nel quale è illustrato, sia pure come ipotesi, il sistema astronomico che dal Co-

pernico ha preso nome. È da rilevare che fin dal 1508 Celio Calcagnini, professore di eloquenza all'Università di Ferrara, ed in diretta relazione con D. M. Novara aveva scritto apposita *Commentatio* per sostener *quod coelum stet et terra moveatur*. Ma indubbiamente chi valse a far entrare trionfalmente nella scienza il sistema Copernicano fu il sommo Galileo che lo collegò alle nuove memorande scoperte da lui fatte nel campo astronomico, incontrando con ciò le traversie ed urtandosi ad ostacoli teologici (troppo noti perchè sia necessario richiamarli), soprattutto per quanto riguardava il moto della terra. Ogni difficoltà è superata, quando i termini del problema ed il concetto stesso di moto siano generalizzati e ampliati all'infinito, come appunto è proprio del pensiero matematico: e ciò fa un frate scolaro del Galileo, il padre gesuato Bonaventura Cavalieri per oltre 18 anni professore di matematica allo Studio bolognese, il quale con la sua *Geometria indivisibilibus continuorum nova quadam ratione promota* pubblicata a Bologna del 1635 fu autorevolmente giudicato fondatore di una scienza nuova: quella dell'analisi infinitesimale. Nella concezione matematica del Cavalieri la quantità geometrica è raffigurata come fluente nei suoi elementi indivisibili, generata cioè dal moto continuo e uniforme di un elemento semplice. Ed

un ulteriore sviluppo alle idee del Cavalieri può ricalcarsi dall'opera di altro frate professore di matematica all'Università di Pavia, il padre Gerolamo Saccheri (1697-1733) che dal Beltrami e dal Vailati è proclamato precursore italiano di Legendre e di Lobatschewsky, e riconosciuto come uno dei principali iniziatori dell'indirizzo di ricerche geometriche che condussero alla costruzione della moderna geometria non euclidea.

Così per successive generalizzazioni ed ampliazioni procede il progresso del pensiero scientifico, ed oggi ripensando alle controversie che si dibatterono quando rappresentanti rispettivamente dell'insegnamento scientifico universitario di Pavia e di Bologna erano Alessandro Volta e Luigi Galvani, possiamo con soddisfazione constatare che tanto il fisico lombardo quanto il fisiologo bolognese eran in certo modo nel vero e ciascuno contribuiva ad arricchire di un interessante capitolo entrambe le scienze di cui erano rispettivamente cultori.

* * *

Ma ancor più rilevante e continuata è l'influenza che l'istituto universitario ha esercitato sul corso degli avvenimenti storico-politici che hanno avuto a teatro il paese nostro.

Come si è visto, l'Università, collegata per le origini al Comune cittadino, fu in molti casi in strettissime relazioni col regime civico che ingerendosi in molte guise e spesso anche troppo minuziosamente, dello Studio locale, cercò, partecipando, anzi rivestendosi, in certo modo della fama e celebrità culturale dello Studio, di trarre un compenso alla perduta civica libertà.

Più appariscente ancora è la relazione strettissima che intercorse tra molti studi italiani e le Signorie formatesi in Italia nell'età del fastoso Rinascimento. Le Corti principesche tennero a circondarsi e farsi centro di raduno per gli spiriti colti ed illuminati: le Università estense e montefeltrina di Ferrara ed Urbino furono focolari illuminati di mecenatismo e cultura. Nei tempi posteriori, fervidi di lotte religiose, se il libero pensiero trovò asilo e difesa nelle Università, la controriforma cattolica che seguì, cercò l'arma più valida alla riscossa nell'assenso e appoggio dei docenti delle facoltà teologiche e letterarie. Basti ricordare il nome di San Carlo Borromeo fondatore del Collegio intitolato al suo nome presso l'Università di Pavia, presso la quale di analoga istituzione fu fondatore il Pontefice San Pio V Ghisilieri di famiglia di origine bolognese.

Già si è visto quale preponderante parte abbia avuto l'Ordine gesuitico, sorto a difesa dell'ortodossia cattolica, nella formazione delle Università della Sardegna. In giorni a noi vicini il nome di uno dei docenti dell'Ateneo di San Carlo Borromeo, già circonfuso dalla aureola della gloria scientifica, è stato esaltato nella schiera degli spiriti eletti venerati dalla Chiesa Cattolica, il nome del Beato Contardo Ferrini.

* * *

Ma soprattutto notevolissimo e degno di essere di proposito studiato e messo in luce è l'ascendente morale esercitato sull'anima nazionale italiana dalle istituzioni universitarie nel periodo storico del patrio Risorgimento.

Già in precedenza il Regime napoleonico aveva ricercato gran parte del personale dirigente a coprire i posti di comando e responsabilità nella Repubblica Cisalpina, trasformatasi ben presto in Regno d'Italia, entro la schiera dei professori universitari, come l'Aldini a Bologna e il Moscati a Pavia. Tramontata la me-teora napoleonica, fu dalla cattedra bolognese che Pellegrino Rossi discese per abbracciare la causa di Gioachino Murat e dettare il proclama di Rimini del 1815, e iniziare poi, calcando la via dell'esilio, quella che fu chiamata « la più luminosa carriera del secolo », e at-

traverso le Università di Ginevra e di Parigi doveva fare di lui, come è stato recentemente proclamato, il più chiaro nome che abbia illustrato la scuola di diritto di Francia.


Ed or fa un secolo (mette conto di rilevarlo poichè ne abbiamo da due anni celebrato il centenario), gli uomini che a Bologna capeggiarono il breve moto politico che l'8 febbraio 1831 emanò il decreto dichiarante « cessato per sempre di diritto il potere temporale del Romano Pontefice » non avrebbero ardito a ciò addivenire ove non fossero stati sotto l'usbergo e nella consapevolezza di enunciare il voto e responso legale, d'autorità mondiale, della Università di Bologna, dell'Università cioè che alla rivoluzione bolognese di quel memorabile anno aveva fornito i dirigenti più illuminati nelle persone dei suoi professori, il giureconsulto Antonio Silvani e lo scienziato Francesco Orioli.

Incalzando la pienezza dei tempi e l'irresistibile trionfo degli eventi per cui si formò l'unità politica d'Italia, giovarono e contribuirono efficacemente alla formazione della coscienza unitaria nazionale quei celebrati Congressi dei dotti che si tennero successivamente in varie Città d'Italia e soprattutto nel 1839 a Pisa, e dove tutte le Università italiane tennero ad essere rappresentate da illustri personalità.

E quando, per il malaugurato esito degli avvenimenti del 1848 e 1849, la causa nazionale italiana parve votata alla sconfitta, unico asilo sacro alle speranze di un migliore avvenire fu la terra del libero Piemonte che trovavasi sotto l'egida della Monarchia di Casa Savoia, e allora attorno all'Università di Torino si raccolsero le menti più illuminate, gli ingegni più eletti di tutta la penisola per la maggior parte esuli, per ragione politica, dal loro paese natio, e le cattedre di quell'Ateneo risuonarono delle voci di Michele Amari, di P. S. Mancini, di Francesco Ferrara, di Terenzio Mamiani.

Risplendente d'aureola imperitura è la partecipazione presa dalle Università italiane a tutte le guerre per la patria indipendenza, all'ultimo immane conflitto che mise in fiamme il mondo civile ed, ai giorni nostri, al travolgente movimento fascista che rinnovò lo spirito della vita italiana. Ai battaglioni universitari di Pisa, Siena, Macerata, Bologna combattenti nella campagna di Lombardia del '48 si affratella la folta schiera degli studenti universitari accorsi volontari nell'ultima guerra, e quella delle ardite avanguardie littorio che presero parte alla spedizione di Fiume e alla Rivoluzione fascista: ai nomi dei caduti delle guerre di indipendenza, si intrecciano i nomi dei caduti sul Carso e sulle rive

del Piave nell'ultima grande guerra e quelli degli eroi dell'epopea fascista: così al nome di Leopoldo Pilla, trafitto sul campo di Curtatone risponde il nome di Giacomo Venezian, colpito in fronte alla trincea di Castelnuovo del Carso e come tra i martiri del patrio Risorgimento veneriamo alcuni dei più insigni nostri docenti, dal primo all'ultimo, dal mezzogiorno al settentrione, dal giurista Mario Pagano e dal medico Domenico Cirillo nel 1799 al geografo Cesare Battisti nel 1915, così tra i rappresentanti della balda giovinezza, primavera sempre rinnovantesi della nazione « da le molte vite » al nome dello studente Giambattista De Rolandis, la vittima immolata a propiziare l'italico Risorgimento sin dal 1796, faccia eco il nome di Gian Carlo Nannini, caduto nei giorni pieni di fato della Marcia delle Camicie Nere su Roma!

hoc figui cruci fecit doni hemis di grad impior aug.
Iff Ego Irnerio iudex mthui
Ego Irnerio iudex affur et iff

Firma autografa di Irnerio

BIBLIOGRAFIA

Piuttosto che richiamare in nota le indicazioni delle fonti da cui si è attinto per la redazione delle pagine che seguono, ciò che, data l'indole dello scritto, avrebbe forse potuto portare ad un accompagnamento continuativo di note a piè pagina, si è preferito aggiungere l'elenco bibliografico delle principali pubblicazioni che sono state consultate, elenco da integrarsi con le poche citazioni fatte, in via d'eccezione, ai singoli luoghi.

ALBICINI CESARE - *Le origini dello Studio di Bologna*. « Atti Dep. Storia patria », 1888, pag. 219.

BORTOLOTTI ETTORE - *La Scuola matematica di Bologna*. Bologna, Nicola Zanichelli edit., 1928.

CARDUCCI GIOSUÈ - *Lo Studio Bolognese* - Discorso per l'VIII Centenario. Bologna, 1888.

CHIAPPELLI LUIGI - *Lo Studio Bolognese nelle sue origini e nei suoi rapporti colla scienza preirneriana*. Pistoia 1888.

Contributi alla storia dell'Università di Pavia (pubblicati nell'XI Centenario dell'Ateneo). Pavia, Tipografia Cooperativa, 1925.

COPPI ETTORE - *Le Università Italiane nel Medio Evo*. III Ediz. Loescher ed., Firenze 1886.

COSTA EMILIO - *L'Università di Bologna nel passato e nel presente*. Bologna, Zanichelli ed., 1919.

DENIFLE H. O. P. - *Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400*. Berlin 1885.

ELLERO PIETRO - *La vita dei popoli*. Torino U.T.E.T. ed., 1912.

FAVARO ANTONIO - *Bonaventura Cavalieri nello Studio di Bologna*. « Atti R. Dep. Storia patria per le provincie di Romagna ». Serie III, Tomo VI, pag. 120.

- FITTING HERMANN - *Die Anfänge der Rechtschule zu Bologna*. Berlin und Leipzig Ferlag von J. Guttentag (D. Collin) 1888.
- GAUDENZI AUGUSTO - *Lo Studio di Bologna nei primi due secoli della sua esistenza*. Bologna 1901 (estratto dall'« Annuario dell'Università di Bologna », 1900-1901).
- id. id. - *La costituzione di Federico II che interdice lo Studio Bolognese*. « Arch. Stor. Ital. », Serie V, Vol. XLII, 1908.
- IRNERIUS - *Questiones de juris subtilitatibus* herausgegeben von Hermann Fitting. Berlin, J. Guttentag, 1894.
- MALAGOLA CARLO - *Statuti dell'Università e dei Collegi dello Studio Bolognese*. Bologna, Nicola Zanichelli, MDCCCLXXXVIII.
- MAZZETTI - *Repertorio di tutti i professori antichi e moderni della famosa Università e del celebre Istituto delle Scienze di Bologna*. Bologna 1847.
- MENGOZZI GUIDO - *Ricerche sull'attività della scuola di Pavia nell'Alto Medio Evo*. Pavia, Tipografia cooperativa, 1924.
- MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - *Monografie delle Università e degli Istituti superiori*. - Vol. I. Roma, Tip. Op. Rom. Coop. 1911 - Vol. II. Roma, Tip. Op. Rom. Coop. 1913.
- RICCI CORRADO - *I primordi dello Studio di Bologna*. Bologna, Romaghelli e Dall'Acqua edit., 1888.
- SARTIUS MAURUS et FATTORINIUS M. - *De claris Archigymnasii bononiensis professoribus - iterum ediderunt Caesar Albicinius et Carolus Malagola*. Bonone, ex officina regia Fratrum Merlini, MDCCCLXXXI.
- SAVIOLI VITTORIO - *Annali Bolognesi*. Bassano, MDCCXCV.
- SOLMI ARRIGO - *Il Comune nella Storia del diritto*. Milano 1922.
- Storia dell'Università di Napoli*. - Napoli, Riccardo Ricciardi edit., MCMXXIV.
- TAMASSIA GIOVANNI - *Bologna e le scuole imperiali di diritto*. « Archivio giuridico », XL, 1888, pag. 241-284.
- id. id. - *Le origini dello Studio bolognese e la critica del prof. F. Schupfer* - Bologna, Tip. Fava e Garagnani, 1888.



